

AGEVOLAZIONI

Sconto in fattura: credito cedibile ai fornitori di energia

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'[articolo 10 D.L. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**, ha apportato, come noto, alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di **riqualificazione energetica** (c.d. *ecobonus*) e di **riduzione del rischio sismico** (c.d. *sismabonus*).

In particolare, i **commi 1 e 2** del citato **articolo 10** inseriscono, rispettivamente, i **commi 3.1 e 1-octies** agli [articoli 14 e 16 D.L. 63/2013](#), consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, **per un contributo di pari ammontare, anticipato dal fornitore** che effettua gli interventi descritti, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**.

Il fornitore può, a sua volta, recuperare l'importo dello sconto concesso avvalendosi del **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in **cinque quote annuali di pari importo; in alternativa**, il fornitore che ha effettuato gli interventi può **cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019** sono state definite, in seguito, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni. In particolare, il punto 4.1 del richiamato provvedimento prevede che il fornitore possa cedere il credito d'imposta spettante **"ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi"**.

L'agevolazione è stata fortemente **criticata dalle Pmi del settore edilizio**, in quanto rivolta ad operatori del settore di dimensioni tali da poter concedere uno sconto in fattura consistente (65%, 75% o 85% a seconda dei casi) in cambio di un credito d'imposta utilizzabile in 5 anni, tagliando inevitabilmente fuori dal mercato le società più piccole.

La **Legge di bilancio 2020** è intervenuta sul tema (**articolo 1, comma 70, L. 160/2019**) **modificando ulteriormente il comma 3.1** dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) come segue: a partire dal **1° gennaio 2020**, **unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello**, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico **26.06.2015** (Allegato 1), **sulle parti comuni degli edifici condominiali**, con un importo dei lavori **pari o superiore a 200.000 euro**, **il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Per **ristrutturazioni importanti di primo livello** si intendono gli interventi che, **oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico** per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Viene **abrogata**, pertanto, **la possibilità di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, oltre che per gli interventi di recupero edilizio che comportino un risparmio energetico** di cui all'**articolo 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir (articolo 1, comma 176, L. 160/2019)**.

Nulla cambia, invece, sulle **modalità di utilizzo del credito** da parte del soggetto che esegue gli interventi agevolati. Lo sconto concesso viene rimborsato al fornitore **sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione, in **cinque quote** annuali di pari importo, ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**, senza l'applicazione dei limiti di cui all'**articolo 34 L. 388/2000**, e all'**articolo 1, comma 53, L. 244/2007**.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può, a sua volta, **cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso **esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari**.

Con la [**risposta n. 1 del 07.01.2020**](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti **chiarimenti circa la cessione del credito d'imposta**, rispondendo a un'istanza di interpello proposta da una società che si occupa della **vendita di energia elettrica e gas naturale**.

Nel caso proposto, il soggetto che esegue gli interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionario del credito d'imposta, vuole a sua volta **cederlo all'istante, società che le fornisce energia elettrica e/o gas naturale**; con l'interpello viene chiesto inoltre se tale credito possa essere **utilizzato in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise** sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

L'Agenzia delle entrate **conferma l'ipotesi descritta dalla società interpellante**, sia in merito alla possibilità di **ricevere il credito d'imposta ceduto dalla società** che effettua gli interventi di riqualificazione, sia con riferimento alla possibilità di versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato **"F24 Accise"**, compensandole con il credito d'imposta oggetto della cessione.

Tale risposta segnala un'importante **apertura da parte dell'Amministrazione finanziaria**; sembrerebbe, infatti, che il credito d'imposta in argomento possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica e/o gas naturale) **senza una diretta correlazione all'intervento agevolato**; tale impostazione **consentirebbe una maggior fruibilità del credito d'imposta**, nei limiti delle regole richiamate poste dal legislatore e delle indicazioni fornite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [**protocollo n. 660057 del 31.07.2019**](#), paragrafo 4.1.

Seminario di specializzazione

LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)